REGOLAMENTO (CEE) N. 223/76 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1976

che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 76/76 della Commissione, del 16 gennaio 1976 (3), è stato istituito un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento;

considerando che gli organismi d'intervento detengono attualmente scorte di conserve di carni bovine, che in piccola parte possono già fin da ora essere svincolate dall'ammasso conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento (4), e in particolare del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino;

considerando che, per rendere più flessibile il sistema delle misure di salvaguardia, è opportuno assoggettare le vendite al regime di abbinamento istituito dal regolamento (CEE) n. 76/76;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso alcun parere sulle misure previste agli articoli da 2 a 5 del presente regolamento entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'acquisto, in conformità del presente regolamento, di conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento dà diritto al rilascio di titoli d'importazione alle condizioni definite al titolo I del regolamento (CEE) n. 76/76.

2. I titoli possono essere richiesti per i prodotti elencati nell'allegato, fino a concorrenza dei quantitativi determinati in conformità dell'allegato stesso.

Articolo 2

1. La vendita delle conserve di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento ha luogo in base a procedura di gara, entro i limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 98/69.

Fatte salve le norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 216/69, in particolare gli articoli da 6 a 14.

Il peso delle carcasse poste in vendita è espresso in peso netto.

La quantità minima venduta è di 2 tonnellate.

2. Al più tardi entro la data di pubblicazione della prima delle gare particolari mensili di cui al paragrafo 3, sarà pubblicato un bando generale di gara.

3. Nell'ambito del regime di gara, gli organismi d'intervento procedono a gare particolari mensili.

Il bando di gara particolare specifica prima di quale data gli organismi d'intervento hanno immagazzinato le conserve poste in vendita.

Il termine di presentazione delle offerte scade il terzo lunedì di ogni mese alle ore 12.

4. Nell'offerta viene precisato se l'operatore intende importare carni congelate destinate alla trasformazione.

5. Le offerte sono espresse in unità di conto.

6. I bandi di gara sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno sette giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. I prezzi minimi di vendita vengono fissati per i prodotti in questione tenendo conto delle offerte ricevute e della necessità di compensare con i prezzi di vendita il beneficio della sospensione del prelievo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 76/76.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 21.
(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

Può essere fissato un prezzo minimo diverso per gli offerenti che intendano importare carni congelate destinate alla trasformazione.

2. Se l'operatore ha fatto la precisazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il contratto d'acquisto dà diritto al rilascio di titoli d'importazione unicamente per le carni congelate destinate alla trasformazione.

3. Il contratto d'acquisto indica esplicitamente che esso dà diritto al rilascio di titoli d'importazione. Tale indicazione è completata, nel caso di cui al paragrafo 2, dai termini « per carni destinate alla trasformazione ».

Articolo 4

Se per motivi di forza maggiore l'aggiudicatario non può prendere la merce in consegna entro i termini prestabiliti, l'organismo d'intervento decide i provvedimenti che giudica necessari in considerazione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento informa la Commissione di ogni singolo caso di forza maggiore e dei provvedimenti adottati in conseguenza.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti da importare

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Quantitativi espressi in kg che possono essere importati per ogni kg (peso netto) di conserve di carni bovine acquistate presso un organismo d'intervento
1	2	3
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :	
	A. delle specie domestiche :	
	II. altri :	
	b) non nominati	3,00
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	A. Carni :	
	II. della specie bovina :	
	a) domestica :	
	1. fresche o refrigerate :	
	aa) di vitello	1,50
	bb) di bovini adulti	1,50
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
	11. pezzi non disossati	1,20
	22. pezzi disossati	0,90
	2. congelate :	
	aa) in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	1,50
	bb) quarti anteriori	1,50
	cc) quarti posteriori	1,50
	dd) altre :	
	11. pezzi non disossati	1,20
	22. pezzi disossati	0,90
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	C. altre :	
	I. della specie bovina domestica :	
	a) carni	0,75
16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina	0,75